



COMUNE DI LUSIANA CONCO

Provincia di Vicenza
Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.700301
Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009
comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it — www.comune.lusianaconco.vi.it
C.F.-P.I. 04203480241

ORIGINALE

N° 66 del 07-05-2025 Reg. delib.	Ufficio competente PATRIMONIO SILVOPASTORALE
--	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI. AGGIORNAMENTO 2025. L.R. 52/78 ART. 25; L.R. 11/2001 ART. 10; L.R. 2/2020 ART. 14.
----------------	--

Oggi **sette** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventicinque** si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Corradin Antonella	Sindaco	P
Girardi Luca	Assessore	P
Pozza Alice	Assessore	P
Villanova Ronny	Assessore	P
Passuello Sabrina	Assessore	P

5	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale dott. Sartori Federica.

Corradin Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI. AGGIORNAMENTO 2025. L.R. 52/78 ART. 25; L.R. 11/2001 ART. 10; L.R. 2/2020 ART. 14.
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 25 della legge regionale 52/78 stabilisce che i pascoli montani di proprietà dei Comuni ed Enti pubblici, devono essere gestiti in conformità di un disciplinare tecnico-economico il cui schema viene approvato dalla Giunta Regionale in base alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- con legge regionale n. 11 del 13.04.2001, la Regione Veneto ha attribuito alle Comunità Montane una serie di funzioni tra le quali la consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei Comuni e degli Enti Pubblici, da effettuarsi sulla base di uno specifico disciplinare redatto dalle medesime;
- in applicazione alle disposizioni contenute nelle Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite nel settore primario in ordine alla L.R. 11/2001 art. 10 comma 8, approvate con DGR n. 3125 in data 16.11.2001, la Comunità Montana ha provveduto a redigere il disciplinare;

Rilevato che:

- al fine di adeguare il disciplinare alla mutata realtà agricola locale e renderlo quindi più aderente all'economia di settore, nell'anno 2010 la Comunità Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" con Delibera di Giunta n. 24 del 03.03.2010 ha provveduto a modificare l'ultimo comma dell'articolo n. 2, nella parte riguardante la metodologia di calcolo del prezzo del latte, parametro indispensabile per la monetizzazione del canone di concessione delle malghe;
- al fine di adeguare ulteriormente il disciplinare alla mutata realtà agricola locale e renderlo quindi più aderente all'economia di settore, nell'anno 2020 l'Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" con Delibera di Giunta n. 30 del 23.10.2020 ha provveduto a modificare l'ultimo comma dell'articolo n. 2, nella parte riguardante la metodologia di calcolo del prezzo del latte, parametro indispensabile per la monetizzazione del canone di concessione delle malghe;
- con Delibera n. 46 del 23.11.2021 l'Unione Montana ha nuovamente modificato l'art. 2 del Disciplinare in merito al calcolo del canone annuo eliminando la metodologia del computo secondo i litri di latte offerti dal concessionario, introducendo la determinazione del canone a seconda delle caratteristiche stesse della malga e delle attività che in essa possono essere svolte;
- con delibera n. 17 del 26.03.2024 l'Unione Montana ha provveduto alla modifica di alcuni articoli del disciplinare in oggetto;

Atteso che l'Unione Montana ha ora ritenuto necessario modificare nuovamente il "*Disciplinare tecnico economico per l'utilizzo dei pascoli montani*" per renderlo corrispondente alle leggi del settore che negli anni sono state oggetto di modifiche e per aggiornarlo secondo un sistema di gestione degli animali al pascolo soggetto sempre più di frequente a variabili climatiche e alla presenza dei grandi carnivori; le ultime modifiche apportate hanno interessato gli artt. 3, 15, 22;

Ritenuto ora necessario da parte del Comune di Lusiana Conco prendere formalmente atto del "*Disciplinare tecnico economico per l'utilizzo dei pascoli montani*", così come modificato dall'Unione Montana al fine garantirne la validità e l'immediata applicazione con effetto "*ex nunc*";

Richiamati i seguenti atti:

- delibera di Consiglio comunale n. 22 del 24.06.2021 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di gestione delle miglorie pascolive di cui alla L.R. 52/78 nonché

di altri interventi di manutenzione ambientale di cui alla L.R. 2/2020 e dello schema di convenzione per il servizio di manutenzione delle strade di montagna di cui alla L.R. 52/78 e L.R. 2/2020;

- delibera di Consiglio comunale n. 55 del 23.12.2021 la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di progettazione per gli interventi di cui alla L.R. 52/78 e L.R. 2/2020;
- convenzione sottoscritta digitalmente in data 09.12.2021 con l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per il servizio di manutenzione delle strade di montagna di cui alla L.R. 52/78 e L.R. 2/2020;
- convenzione sottoscritta digitalmente in data 09.12.2021 con l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per il servizio di gestione delle miglorie pascolive di cui alla L.R. 52/78 nonché di altri interventi di manutenzione ambientale di cui alla L.R. 2/2020;
- convenzione sottoscritta digitalmente in data 13.07.2022 con l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per il servizio di progettazione per gli interventi di cui alla L.R. 52/78 e L.R. 2/2020;

Visti:

- la L.R. del Veneto 52/1978;
- la L.R. del Veneto 8/1985;
- la L. 97/94 "Nuove disposizioni per le zone montane";
- la L.R. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane";

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art. 49 c. 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di stabilire che le motivazioni di cui in premessa, qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto del nuovo testo aggiornato del "*Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani*", così come approvato con delibera di Giunta dell'Unione Montana "*Spettabile Reggenza dei Sette Comuni*" n. 20 del 28.04.2025, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le modifiche apportate al disciplinare hanno effetto "*ex nunc*";
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Unione Montana "*Spettabile Reggenza dei Sette Comuni*" di Asiago;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
6. di dichiarare, con separata ed unanime favorevole votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D. Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI. AGGIORNAMENTO 2025. L.R. 52/78 ART. 25; L.R. 11/2001 ART. 10; L.R. 2/2020 ART. 14.
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
Corradin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Sartori Federica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI SULL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà dei Comuni ed altri Enti ai sensi dell'art. 25 L.R. 13/9/1978, n. 52.

L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2. Canone

Il canone annuo minimo è stabilito dall'ente amministratore del bene collettivo tenuto conto delle caratteristiche del pascolo e delle pozze, del carico, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati e dei manufatti, delle attività fattibili in malga, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa, della localizzazione e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

L'ente amministratore può stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agrituristica.

L'ente amministratore se previsto nel disciplinare di gara può stabilire una diminuzione del canone, uno scomputo dello stesso oppure una proroga della durata del contratto, ammesso che il concessionario in accordo con l'amministrazione si faccia carico della realizzazione di migliorie sugli edifici, sul pascolo o sulla viabilità, da attuare durante la durata del contratto.

Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo, ecc.) di fabbricati all'interno del complesso malghivo l'ente proprietario può effettuare un'aggiudicazione differenziata previo ottenimento delle autorizzazioni di legge.

Art. 3. Determinazione del carico

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dall'Autorità Forestale Regionale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria e dello stato del cotico.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più o in meno del 5%, relativa ad ogni singola malga. Tale tolleranza deve essere evidenziata nel verbale di consegna. Per le malghe aventi un carico pari o superiore a 100 UBA è ammessa una tolleranza del 10%. Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguglio:

1 vacca da latte	1,00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1,00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0,60 UBA
1 bovino da 4 mesi a 6 mesi (carico costituito da linea vacca vitello o da carne)	0,40 UBA
1 pecora	0,15 UBA
1 capra	0,15 UBA
1 equino sopra 1 anno	1,00 UBA
1 equino fino a 1 anno	0,60 UBA

Il carico viene calcolato in riferimento al primo giorno della monticazione, in considerazione del rispetto della tolleranza prevista (come definito all'art. 17). Nel caso di variazioni del numero degli animali in malga durante la stagione e sempre nel rispetto della tolleranza del 5% del carico o del 10% nel caso di malghe aventi un carico pari o superiore a 100 UBA, i modelli 4 devono essere obbligatoriamente aggiornati.

Le perdite di animali causate da forza maggiore (es. aggressioni, fulmini, furti, smarrimento) opportunamente documentati e denunciati, vanno in deroga al ripristino del carico.

E' fatto obbligo la dichiarazione sui modelli 4 degli agnelli sotto madre (inferiore ai 6 mesi). Gli agnelli al di sotto dei 6 mesi non verranno comunque considerati ai fini del calcolo del carico.

In fase di consegna verrà verificato il carico con il controllo dei modelli 4.

Art. 4. Limitazione alle categorie di animali monticati

La presenza di capi bovini maschi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico nominale della malga.

La presenza di equini è ammessa in percentuale non superiore al 10% con riferimento al parametro di cui sopra, è invece ammessa una percentuale superiore al 10% a seguito di autorizzazione dall'Autorità Forestale Regionale d'intesa con l'Unione Montana.

Nel caso di situazioni particolari del pascolo, è possibile la monticazione nella stessa malga di specie diverse di animali (bovini, ovini, caprini, equini, ecc) secondo le modalità concordate e autorizzate dall'Autorità Forestale Regionale d'intesa con l'Unione Montana.

Art. 5. Criteri di utilizzazione dei pascoli

Il Concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e valorizzazione del patrimonio pascolivo.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) è vietato l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;

- 2) è autorizzato fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 20% del fabbisogno energetico giornaliero. I quantitativi saranno indicati e fissati nel verbale di consegna della malga;
- 3) tutta la superficie del pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al malghese praticare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui;
- 4) per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
- 5) è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- 6) la prevalenza in malga di bestiame asciutto comporta l'obbligo del pascolo turnato al fine di una migliore utilizzazione dell'erba e di una riduzione dei danni da calpestio.

Art. 6. Interventi di conservazione

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente salvo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali.

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio, devono essere eseguite ogni anno, entro il termine massimo coincidente con la data d'inizio monticazione. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario potrà far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

Art. 7. Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul prato-pascolo, pascolo e sulla viabilità, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

Art. 8. Concimaie

Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico dev'essere asportato e disperso nel pascolo, di norma, alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna. Alla fine della stagione monticatoria sia le stalle sia le concimaie devono risultare ripulite e svuotate salvo il caso di spargimento primaverile. L'ultimo letame prodotto nella stagione può essere stoccato all'interno della concimaia durante l'inverno. La concimaia invece dev'essere svuotata e ripulita nel caso della scadenza contrattuale.

E' vietata l'asportazione del letame dalla malga.

Art. 9. Legnatico

Il Concedente stabilisce annualmente la quantità di legna da ardere strettamente necessaria per la gestione di ciascuna malga. E' vietato fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa deve essere conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

Art. 10. Animali domestici

Il Concessionario può condurre in malga animali da cortile in numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, devono essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino. E' autorizzato altresì l'allevamento di numero due suini ad uso familiare anche in mancanza della trasformazione in loco del latte. I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre custoditi.

Art. 11. Condizioni igienico-sanitarie

E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Art. 12. Occupazione suolo di malga

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, il concessionario della malga non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di 1 ettaro di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticatoria, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo per una volta tanto, di un importo corrispondente al canone di una U.B.A. per ogni ettaro occupato oltre 1 ettaro.

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune durante la validità della concessione, nell'ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario della malga e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni singola malga.

Art. 13. Durata della concessione

La durata della concessione non può essere di norma inferiore a 6 anni salvo disdetta del Concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, pena pagamento del canone per l'anno successivo.

I lavori prescritti all'interno del verbale di consegna della malga devono essere eseguiti entro il 31 ottobre pena il pagamento delle sanzioni previste sul verbale di consegna della malga.

Gli stabili devono essere liberati entro il 31 ottobre inclusa la riconsegna delle chiavi, salvo indicazioni diverse definite all'interno del contratto.

L'annualità contrattuale ha inizio dall'1 gennaio e termina il 31 dicembre salvo condizioni diverse definite dal contratto della malga.

La durata del periodo di utilizzo delle casare corrisponde alla durata di concessione della malga, salvo indicazioni diverse definite dal contratto della malga stessa.

Art. 14. Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

TITOLO II LE PROCEDURE

Art. 15. Consegna della malga

All'inizio di ogni stagione monticatoria, l'Unione Montana procede alla consegna della malga che viene eseguita alla presenza del Concessionario e del rappresentante dell'Ente concedente.

Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio della malga, il Concessionario può accedere nei termini contrattuali prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al Concedente nonché all'Unione Montana.

La malga dev'essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla precedente riconsegna autunnale.

Il rappresentante dell'Ente concedente provvede:

- ☐ alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del materiale in dotazione agli stessi;
- ☐ ad indicare i confini del comprensorio locato;
- ☐ ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- ☐ alla verifica della percentuale di tolleranza del carico.

L'Unione Montana redige l'apposito verbale di consegna che, firmato da tutti gli intervenuti, fa parte integrante del contratto.

Nel verbale vengono precisati e quantificati i lavori di manutenzione da eseguirsi a carico del Concessionario quali:

- lavori di miglioramento dei pascoli;
- lavori di recinzione;
- lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- lavori di miglioramento idrico;
- lavori di migliorie alla viabilità;
- lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

All'atto della consegna stagionale, il Concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e le relative infrastrutture e gli impianti per la provvista d'acqua. Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare gli interventi ordinari che assicurino la perfetta efficienza dei manufatti e la funzionalità di cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., curando la pulizia e lo spurgo degli stessi. Deve inoltre garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni. Saranno indicati pure dei lavori di carattere straordinario, oltre i lavori d'obbligo, a seconda delle esigenze di una corretta conduzione dell'alpeggio.

Di norma i lavori straordinari assegnati al malghese non possono superare il valore monetario pari al 30% del canone di concessione della malga.

E' fatto obbligo al concessionario (o delegato) presenziare alle operazioni di consegna e riconsegna della malga, nel rispetto del giorno e dell'orario comunicatogli dall'ente concedente.

Art. 16. Riconsegna della malga

Alla fine di ogni stagione monticatoria l'Unione Montana effettua, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente concedente e dandone preavviso al Concessionario, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale. Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, sono indicate le eventuali inadempienze del Concessionario e le spese da sostenere, con rivalsa sul deposito cauzionale, per l'esecuzione dei lavori.

All'atto della riconsegna viene indicato il locale o i locali a disposizione del Concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

Art. 17. Durata della stagione monticatoria

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dal Autorità Forestale Regionale d'intesa con l'Unione Montana competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente, in considerazione delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dall'Autorità Forestale Regionale in intesa con l'Unione Montana competente per territorio su richiesta motivata del concessionario, da trasmettere tramite l'Ente proprietario.

E' ammessa una tolleranza di + 10 giorni e - 15 giorni dalla data fissata di inizio stagione monticatoria.

E' ammessa una tolleranza di + 15 e - 10 giorni dalla data fissata di fine stagione monticatoria.

Art. 18. Smaltimento carcasse

E' assolutamente vietato l'abbandono di carcasse di qualsiasi tipologia di animale nell'area della malga o comunque nell'area comunale (es. cavità carsiche, anfratti, trincee, a cielo aperto, sepolture,..), tranne in caso di autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti.

In fase di riconsegna saranno verificati i modelli 4 di carico e scarico e la corrispondenza con gli eventuali verbali di sequestro distruzione, verbali di predazione e bolle per lo smaltimento delle carcasse.

Durante tutta la stagione gli enti preposti potranno recarsi in malga per la verifica di tutta la documentazione acquisendo copia dell'avvenuto corretto smaltimento delle carcasse riferiti ai capi deceduti fino a quel momento.

Art. 19. Fondi migliorie pascolive

Le somme introitate dal Concedente, per le penalità previste nel presente capitolato, devono essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio, per lavori di miglioria dei pascoli o dei fabbricati.

L'Amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10 % dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il concedente di pascoli montani deve presentare, all'Unione Montana competente per territorio, gli estratti dei conti relativi al capitolo delle miglorie pascolive, un prospetto indicante gli introiti lordi delle malghe, il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma degli interventi da attuare nell'anno corrente. In caso di inadempienza gli Enti interessati non possono usufruire per cinque anni di contributi per il miglioramento dei pascoli.

TITOLO III

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20. Vigilanza

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati all'Ente concedente, all'Unione Montana, all'Autorità Forestale Regionale competente e agli Ufficiali ed Agenti dei Carabinieri Forestali.

Art. 21. Sanzioni

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni. Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle P.M.P.F. nonché dalle vigenti leggi.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e migloria che:

- a) possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento);
- b) non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, l'Unione Montana deve calcolare, in giornate operaio, l'entità dei lavori ordinari e straordinari non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare, quale penalità, la somma risultante a carico del Concessionario.

Il Concedente deve inserire nel programma delle miglorie pascolive dell'anno successivo tali somme che devono essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto a) e per nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto b).

Art. 22. Penalità contrattuali

Sono inoltre previste le seguenti penalità contrattuali:

- art. 3: € 5 al giorno per i primi 10 giorni per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al giorno di inizio e fine monticazione incluso le tolleranze fissate riguardanti il carico e la durata della monticazione; € 10 al giorno dall'undicesimo giorno, per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al giorno di inizio e fine monticazione incluso le tolleranze fissate riguardanti il carico e la durata della monticazione. Tale

applicazione della sanzione riferita alla penalità contrattuale di cui all'art. 3, non potrà superare in ogni caso la misura del 50% del canone annuo della malga;

- art. 4: € 10 per ogni UBA alpeggiata oltre il limite fissato per ogni giorno di alpeggio con diffida di allontanamento dalla malga;
- art. 5: 1): € 500 con diffida di allontanamento dalla malga entro 5 giorni;
2): € 300;
3): € 500;
4): € 150;
5): € 150;
6): € 300;
- art. 6: la mancata manutenzione ordinaria annuale dei fabbricati e delle strutture è soggetta ad una penale di € 150;
- art. 7: il mancato rispetto delle condizioni indicate è soggetto ad una penale di € 150;
- art. 8: la mancata pulizia annuale della concimaia è soggetta ad una penale di € 300;
- art. 9: l'asportazione fuori malga della legna assegnata è soggetta ad una penale di € 200 a tonnellata;
- art. 10: il mancato rispetto delle condizioni indicate è soggetto ad una penale di € 200;
- art. 15: la mancata presenza del concessionario o delegato alla consegna e/o riconsegna della malga nel giorno e nell'orario comunicatogli dall'ente concedente senza giusta motivazione e preavviso, comporta una penale di € 200,00;
- art. 17: i controlli in merito al rispetto della data di inizio e di fine della stagione monticatoria inclusa la tolleranza, vengono di norma eseguiti dai carabinieri forestali i quali provvedono ad inviare i rispettivi verbali dei sopralluoghi all'amministrazione proprietaria della malga; Tali controlli possono essere eseguiti eventualmente anche dalle amministrazioni competenti;
- art. 18: € 1.000,00 per ogni carcassa abbandonata o non denunciata.

Art. 23. Inadempienze

Il Concessionario verrà dichiarato inidoneo alla conduzione della malga per un periodo di almeno 5 anni, qualora egli si renda responsabile di reiterate inadempienze per tre annate monticatorie successive nei riguardi del presente disciplinare e delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga.

La dichiarazione di inidoneità sarà rilasciata dall'Unione Montana con proprio provvedimento di concerto con l'amministrazione concedente.

Nel bando di gara per l'aggiudicazione delle malghe il Concedente deve prevedere l'esclusione dei concorrenti per i quali sussistono motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

Art. 24. Infrazioni alla corretta gestione del pascolo

Qualora nel corso della stagione monticatoria ovverosia alla fine della medesima, dovessero venire rilevate gravi o ripetute inadempienze riferite alla corretta utilizzazione del pascolo, queste comporteranno l'emissione di parere negativo da parte dell'Unione Montana nella certificazione della "Normale Buona Pratica Agricola" requisito indispensabile per concorrere ai benefici economici direttamente collegati alla conduzione degli alpeggi.

